DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 12

Mezzi per l'effettuazione delle notifiche

Il presidente del tribunale puo' disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

Versione in vigore dal 10 agosto 2000, non più in vigore dal 16 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Estremi	Legge 21 luglio 2000, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-giustizia-amministrativa/art-12-mezzi-per-l-effettuazione-delle-notifiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it